

**COMMISSIONE EUROPEA
CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA**

**RACCOMANDAZIONE DI
POLITICA GENERALE N° 10
DELL'ECRI**

**SULLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO
E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELL'AMBITO
E PER MEZZO DELL'EDUCAZIONE SCOLASTICA**

ADOTTATA IL 15 DICEMBRE 2006

Strasburgo, 21 marzo 2007



Secretariat of ECRI
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int

Visitate il nostro sito: www.coe.int/ecri

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI):

Visto l'Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

Vista la Convenzione dell' UNESCO sulla lotta alla discriminazione in materia di istruzione;

Vista la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e in particolare il suo Articolo 14 e l'Articolo 2 del suo Protocollo n° 1;

Visto il Protocollo n° 12 alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, contenente una clausola generale di divieto di discriminazione;

Vista la Carta Sociale europea (Riveduta) e in particolare il suo Articolo 17;

Visto il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione degli atti di natura razzista o xenofoba commessi attraverso i sistemi informatici;

Considerando la Raccomandazione (2000) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa all'educazione dei bambini Rom/Zingari in Europa;

Considerando la Raccomandazione (2001) 15 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'insegnamento della storia nell'Europa del 21° secolo;

Considerando la Raccomandazione (2002) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'educazione alla cittadinanza democratica;

Considerando la Raccomandazione 1093 (1989) dell'Assemblea parlamentare sull'educazione dei figli di immigrati;

Considerando la Raccomandazione 1346 (1997) dell'Assemblea parlamentare sull'educazione ai diritti dell'uomo;

Considerando la Raccomandazione 1720 (2005) dell'Assemblea parlamentare in materia di educazione e religione;

Tenendo conto delle conclusioni generali adottate il 13 ottobre 2000 dalla Conferenza europea contro il razzismo, e segnatamente quelle relative all'educazione e alla sensibilizzazione alla lotta contro il razzismo e la discriminazione che vi è connessa e all'estremismo, a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

Tenendo conto del Commento sull'educazione, adottato, nell'ambito della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, dal Comitato consultivo della Convenzione;

Ricordando la Raccomandazione di politica generale n° 3 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari, la Raccomandazione di politica generale n° 5 dell' ECRI sulla lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei Musulmani e la Raccomandazione di politica generale n° 9 dell'ECRI sulla lotta contro l'antisemitismo;

Ricordando la Raccomandazione di politica generale n° 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale;

Ricordando che il mandato dell' ECRI è di combattere il razzismo e la discriminazione razziale, cioè di lottare contro la violenza, la discriminazione e i pregiudizi ai quali sono esposti persone o gruppi di persone per motivi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica;

Sottolineando che il campo di applicazione della presente Raccomandazione è limitato all'educazione prescolastica, e all'istruzione primaria e secondaria;

Consapevole tuttavia che è del pari importante che la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale venga affrontata nell'ambito dell'educazione superiore;

Consapevole altresì del ruolo significativo che può essere svolto in questo campo dall'educazione informale e non formale;

Consapevole del fatto che le organizzazioni della società civile realizzano programmi efficaci di formazione all'educazione, alla non discriminazione e alla diversità per i giovani in ambito scolastico;

Ricordando che l'istruzione costituisce uno strumento importante per combattere il razzismo e l'intolleranza, ma consapevole del fatto che rappresenta anche un settore nel quale possono sussistere razzismo e discriminazione razziale, con conseguenze nefaste sui bambini e l'insieme della società;

Rifiutando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta in materia di accesso all'educazione scolastica;

Ricordando che le legislazioni nazionali destinate a contrastare il razzismo e la discriminazione razziale devono coprire, tra gli altri, il settore dell'educazione, e che il divieto della discriminazione deve applicarsi a tutte le autorità pubbliche e a tutte le persone fisiche o agli enti morali, che operino nel settore pubblico od in quello privato;

Ricordando che l'educazione scolastica è un diritto, e che ne deve essere garantito l'accesso a tutti i bambini presenti sul territorio degli Stati membri, qualunque sia il loro status giuridico o quello dei loro genitori ed indipendentemente dalle leggi in materia di diritto di asilo, di

immigrazione e di acquisizione della nazionalità;

Convinta che un sistema educativo di qualità comprenda anche la diversità;

Convinta che gli istituti scolastici debbano riconoscere e rispettare la diversità;

Deplorando che esista talvolta una segregazione scolastica de facto, determinata da fattori storici o da motivi esterni, quali il problema dell'alloggio;

Sottolineando che le misure destinate a garantire l'inserimento dei bambini provenienti da gruppi minoritari nel sistema scolastico non devono portare di fatto ad un'assimilazione forzata;

Sottolineando che delle misure speciali possono migliorare l'accesso dei bambini provenienti da gruppi minoritari all'educazione scolastica e ad un insegnamento di buon livello;

Ricordando che un'educazione ai diritti dell'uomo, basata sui principi dell'uguaglianza, della non discriminazione, della tolleranza e del rispetto della diversità può svolgere un ruolo essenziale nella lotta contro il razzismo e l'intolleranza in genere;

Convinta della necessità di garantire che tutti gli istituti scolastici rispettino delle norme soddisfacenti nel campo dell'insegnamento di tali questioni;

Ricordando l'importanza di garantire che i manuali scolastici, i libri di testo ed altri supporti didattici non contribuiscano a diffondere pregiudizi e stereotipi;

Consapevole dell'accresciuta importanza assunta dalle tecnologie moderne, e in particolare da Internet, nel campo dell'educazione scolastica e della necessità di tenerne conto per combattere il razzismo e la discriminazione razziale;

Persuasiva della necessità che tutto il personale insegnante riceva obbligatoriamente una formazione adeguata, che gli consenta di insegnare in un contesto multiculturale;

Convinta dell'importanza di una formazione iniziale e continua del personale insegnante su tutte le

questioni attinenti ai diritti umani e alla lotta contro la discriminazione razziale;

Auspiciando vivamente che venga fatto obbligo a tutte le autorità scolastiche di promuovere l'uguaglianza e che siano effettivamente controllati i progressi realizzati per conformarsi a tale dovere;

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

I. Di garantire un insegnamento scolastico obbligatorio, gratuito e di qualità per tutti, e, a tal fine:

1. di effettuare, in collaborazione con le organizzazioni della società civile, degli studi sulla situazione degli alunni provenienti da gruppi minoritari all'interno del sistema scolastico, raccogliendo statistiche sul loro tasso di frequenza a scuola e sulla loro riuscita, sul tasso di abbandono degli studi, sui loro risultati scolastici ed i loro progressi;
2. di raccogliere le informazioni necessarie per individuare i problemi che gli alunni provenienti da gruppi minoritari si trovano a dover affrontare a scuola, al fine di attuare delle politiche per porvi rimedio;
3. di elaborare a livello nazionale e regionale, in collaborazione con i gruppi minoritari interessati, delle politiche destinate a favorire la frequenza scolastica e la completa partecipazione all'interno del sistema scolastico degli alunni provenienti da gruppi minoritari, in condizioni di parità rispetto agli altri:
 - a) accertandosi che gli istituti scolastici abbiano l'obbligo di promuovere l'uguaglianza nell'insegnamento;
 - b) elaborando, in consultazione con tutte le parti interessate e prendendo in considerazione la dimensione socio-economica (occupazione e alloggio), delle politiche finalizzate ad evitare, nell'interesse superiore del bambino, una presenza troppo numerosa di alunni provenienti da gruppi minoritari in certi istituti scolastici;
 - c) prevedendo, in casi particolari e per un periodo di tempo limitato, delle classi preparatorie per garantire, tra le altre finalità, che gli alunni dei gruppi minoritari possano imparare la lingua in cui viene impartito l'insegnamento, se tale esigenza è giustificata da criteri oggettivi e ragionevoli e se corrisponde all'interesse superiore del bambino;
 - d) adottando delle politiche volte ad evitare che vengano create delle classi separate per gli alunni provenienti da gruppi minoritari;
 - e) accertandosi che le politiche indirizzate a favorire la diversità in ambito scolastico siano sostenute da misure di sensibilizzazione rivolte agli alunni, ai loro genitori e al personale insegnante;
 - f) assicurandosi che venga assunto personale insegnante proveniente da gruppi minoritari ad ogni livello dell'insegnamento e vigilando affinché non subisca discriminazioni all'interno del sistema scolastico;

- g) vigilando affinché i genitori degli alunni provenienti da gruppi minoritari siano sufficientemente informati delle conseguenze di ogni misura particolare presa con riguardo ai loro bambini, in modo da permetterne un consenso informato;
- h) fornendo ai genitori d'alunni provenienti da gruppi minoritari che non parlano la lingua maggioritaria, le risorse necessarie, quali i servizi di un interprete e/o dei corsi di lingua, per consentire loro di comunicare con il personale insegnante;
- i) accertandosi che i genitori degli alunni provenienti da gruppi minoritari possano partecipare pienamente alle decisioni ed alle attività degli istituti scolastici;
- j) ricorrendo, ove necessario, a mediatori scolastici o a servizi di mediazione regionale, nazionale o gestiti da ONG, al fine di facilitare l'inserimento scolastico dei bambini provenienti da gruppi minoritari e di garantire una buona comunicazione tra i genitori di questi alunni e le autorità scolastiche;

II. Di lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale in ambito scolastico, e, a tal fine:

1. di vigilare affinché gli istituti scolastici inseriscano obbligatoriamente la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale, nonché il rispetto della diversità, nelle loro modalità di funzionamento:
 - a) assicurandosi che la lotta a tali fenomeni a scuola, siano essi dovuti a comportamenti degli alunni o del personale insegnante, sia oggetto di una politica permanente;
 - b) istituendo un sistema per monitorare gli incidenti a carattere razzista che si verificano in ambito scolastico e raccogliendo dei dati su tali fenomeni, al fine di predisporre delle politiche di contrasto che possano essere proseguite nel tempo;
 - c) adottando, per contrastare gli episodi di razzismo o di discriminazione che non hanno provocato danni fisici, dei provvedimenti educativi, quali, ad esempio, delle attività di educazione non formale nel quadro di organizzazioni che si occupano delle vittime del razzismo e della discriminazione razziale;
 - d) trattando l'incitamento all'odio razziale a scuola, ed ogni altro grave atto a carattere razzista, compreso il ricorso alla violenza, alle minacce o i danneggiamenti della proprietà altrui come atti che possono essere puniti con la sospensione o l'espulsione o con ogni altro provvedimento appropriato;
 - e) incoraggiando l'adozione da parte di tutto il personale degli istituti scolastici di un codice deontologico contro il razzismo e la discriminazione razziale;
 - f) favorendo delle azioni (quali giornate o settimane, campagne o concorsi speciali contro il razzismo), per sensibilizzare sia gli alunni che i loro genitori ai problemi correlati al razzismo e alla discriminazione razziale ed informarli in merito alle politiche adottate al riguardo dagli istituti scolastici;
2. di assicurarsi che l'educazione scolastica svolga un ruolo fondamentale nella lotta contro il razzismo e alla discriminazione razziale nella società:
 - a) vigilando affinché l'educazione ai diritti dell'uomo sia parte integrante dei programmi scolastici a ogni livello e in tutte le materie, dalla scuola materna in poi;
 - b) vigilando affinché venga impartito agli alunni un insegnamento sulla religione che sia conforme al principio di neutralità scientifica, necessario in ogni funzione educativa;

- c) garantendo che, qualora venga impartito nelle scuole pubbliche un insegnamento religioso di natura confessionale, vengano istituite semplici modalità di esonero per gli alunni rispetto ai quali tale domanda è formulata;
- d) eliminando dai manuali scolastici ogni contenuto razzista o tale da incoraggiare gli stereotipi, l'intolleranza o i pregiudizi nei confronti di qualsiasi gruppo minoritario;
- e) promuovendo lo spirito critico degli alunni e fornendo loro le capacità necessarie ad individuare gli stereotipi e gli elementi di intolleranza contenuti nei materiali utilizzati ed a reagire al riguardo;
- f) procedendo a una revisione dei testi scolastici, per accertarsi che rispecchino maggiormente la diversità della società, e inserendovi, a tale fine, il contributo fornito dai gruppi minoritari alla società;
- g) assicurandosi del controllo regolare della qualità dei testi scolastici, in cooperazione con tutte le parti interessate, allo scopo di eliminare ogni elemento di carattere razzista o discriminatorio;
- h) insegnando agli alunni ad utilizzare Internet come mezzo per imparare a combattere il razzismo e la discriminazione razziale, prevedendo nel contempo i dispositivi necessari, quali i software di filtraggio, per proteggerli contro dei messaggi razzisti;
- i) assicurandosi che gli organismi preposti al controllo della qualità dell'insegnamento, quali i ministeri della pubblica istruzione e/o gli ispettorati scolastici, includano il monitoraggio regolare del razzismo e della discriminazione razziale nelle loro attività;

III. Di formare tutto il corpo insegnante affinché sia in grado di lavorare in un contesto multiculturale, e, a tal fine:

1. di fornire al corpo insegnante, ad ogni livello, una formazione iniziale e continua destinata a prepararlo a svolgere il suo ruolo di educatore rispetto ad alunni provenienti da diversi ambienti ed a soddisfare le loro esigenze;
2. di fornirgli una formazione iniziale e continua destinata a sensibilizzarlo ai problemi del razzismo e della discriminazione razziale ed alle loro gravi conseguenze sulla capacità degli alunni che ne sono vittime di ottenere buoni risultati a scuola;
3. di assicurare al personale insegnante una formazione sulla legislazione anti discriminazione vigente a livello nazionale;
4. di accertarsi che quest'ultimo sia formato in modo da riuscire a prevenire ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione razziale a scuola, compresa la discriminazione indiretta e strutturale e a reagire tempestivamente e con efficacia quando si trova di fronte a tali problemi;
5. di fornire al personale insegnante una formazione iniziale e continua sulle questioni riguardanti i diritti umani e la discriminazione razziale, che comprenda, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - a) le norme internazionali ed europee;
 - b) l'utilizzo di materiale didattico destinato in modo specifico all'insegnamento dei diritti dell'uomo, e in particolare del diritto all'uguaglianza;
 - c) l'impiego di metodi educativi interattivi e partecipativi;

6. di fornire regolarmente al personale insegnante un ambito entro il quale possa procedere a uno scambio di esperienze e ad un aggiornamento dei metodi utilizzati nel campo dell'insegnamento dei diritti dell'uomo, e in particolare del diritto all'uguaglianza;

IV. Di garantire che tutte le politiche qui raccomandate dispongano dei mezzi finanziari necessari e siano regolarmente controllate, in modo da valutarne l'impatto e da adeguarle, ove si riveli necessario.

IL CONSIGLIO D'EUROPA

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione politica fondata il 5 maggio 1949 da dieci paesi europei, determinati a promuovere una più stretta unione tra di loro. Conta attualmente 47 Stati europei membri.¹

Obiettivi principali dell'Organizzazione sono la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e del primato del diritto e la definizione di risposte comuni alle sfide di natura politica, sociale, culturale e giuridica che si pongono ai suoi Stati membri. Dal 1989, ha integrato la maggior parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale e li ha sostenuti nei loro sforzi per applicare e consolidare le loro riforme politiche, giuridiche e amministrative.

La sede permanente del Consiglio d'Europa è a Strasburgo (Francia). Conformemente al suo statuto, dispone di due organi istituzionali: il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare. Il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa rappresenta gli enti e le autonomie territoriali dei suoi stati membri.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è l'organo giudiziario competente per pronunciarsi sui ricorsi presentati contro uno Stato da singoli individui, associazioni o da altri Stati contraenti, in caso di violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) è un organo di controllo istituito dal primo Vertice dei capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa. La decisione di creare l'ECRI è contenuta nella Dichiarazione di Vienna, adottata in occasione del primo Vertice, il 9 ottobre 1993. La Conferenza europea contro il razzismo, svoltasi a Strasburgo nell'ottobre 2000, ha invitato a rafforzare le attività dell'ECRI. Il 13 giugno 2002, il Comitato dei Ministri ha adottato un nuovo statuto per l'ECRI, che ne consolida le competenze e il ruolo di organo di monitoraggio indipendente per i diritti dell'uomo in relazione a questioni legate al razzismo e alla discriminazione razziale.

I membri dell'ECRI sono esperti indipendenti designati a titolo personale. L'ECRI si propone di combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello della grande Europa, con lo scopo di tutelare i diritti dell'uomo. Le sue attività riguardano tutte le misure necessarie per combattere la violenza, la discriminazione e i pregiudizi cui sono esposte persone o gruppi di persone, in particolare per motivi di razza, colore, lingua, religione, nazionalità e origine nazionale o etnica.

Il programma di attività dell'ECRI comprende tre aspetti: l'approccio e l'esame paese per paese; studi su temi generali, attività condotte in collaborazione con la società civile.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'ECRI e le sue attività, si prega di rivolgersi al:

*Segretariato della Commissione europea
contro il razzismo e l'intolleranza
Consiglio d'Europa
F-67075 Strasburgo cedex
Tel: +33 (0)3 88 41 29 64 - Fax: +33 (0)3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int
Sito internet: www.coe.int/ecri*

¹ Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione di Russia, San Marino, Serbia, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, "ex Repubblica Jugoslava di Macedonia", Turchia, Ucraina, Regno Unito.

